



Collegio di Garanzia dello Sport
Prima Sezione

Ordinanza n. 61

Anno 2017

Prot. n. 00710/17

**IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT
PRIMA SEZIONE**

composto da

Mario Sanino - Presidente

Vincenzo Ioffredi – Relatore

Giuseppe Andreotta

Guido Cecinelli

Pier Giorgio Maffezzoli - Componenti

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA COLLEGALE

Visto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. **86/2017**, presentato, in data 22 agosto 2017, dalla società **A.S.D. Muravera Calcio**, rappresentata e difesa dagli avv.ti Renato Chiesa e Umberto Cossu,

contro

la **Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C.**,

la **Lega Nazionale Dilettanti - L.N.D.**, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Gallavotti e Stefano La Porta,

nonché nei confronti della **A.S.D. Sporting Fulgor**;

per l'annullamento, previa sospensione:

- della delibera del Consiglio direttivo della LND, di cui al C.U. n. 51 del 1 agosto u.s., limitatamente alla parte in cui ha disposto l'accoglimento del ricorso presentato dall'A.S.D. Sporting Fulgor, relativo alla sua esclusione dal Campionato Nazionale di Serie D per la stagione sportiva 2017/2018;
- dell'atto della Co.Vi.So.d., di data e contenuto sconosciuti, mediante il quale è stato espresso il parere favorevole all'accoglimento del suddetto ricorso presentato dalla A.S.D. Sporting Fulgor;
- della deliberazione del Presidente della LND - dipartimento interregionale - di cui al C.U. n. 12 dell'11 agosto u.s., limitatamente alla parte in cui ha inserito la A.S.D. Sporting Fulgor nel girone H, per la stagione 2017/2018, del Campionato Nazionale Serie D e non la ricorrente A.S.D. Muravera nel girone G, o altro diverso girone, del medesimo campionato;
- nonché di ogni altro atto presupposto o conseguente, comunque connesso;

*vista l'istanza di provvedimento cautelare - anche *inaudita altera parte* - ivi contenuta e recante la richiesta di sospensione degli atti impugnati, nonché di ammissione della stessa ricorrente, «anche in soprannumero, al Campionato di Serie D per la stagione 2017/2018, adottando, se del caso, anche provvedimenti di proroga del termine per il tesseramento degli atleti, in modo di consentire alla ricorrente di approntare una squadra competitiva per il campionato di categoria superiore»;*

visti gli atti del ricorso, viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell'udienza del 1 settembre 2017, limitatamente alla trattazione della richiesta di sospensiva, gli avv.ti Renato Chiesa e Umberto Cossu per la ricorrente A.S.D. Muravera Calcio, nonché l'avv. Stefano La Porta per la resistente LND;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, avv. Vincenzo Ioffredi;

preso atto che l'A.S.D. Muravera Calcio ha adito il Collegio di Garanzia per sentir dichiarare l'illegittimità sia del Consiglio direttivo della LND, di cui al C.U. n. 51 del 1 agosto 2017, che ha accolto il ricorso della A.S.D. Sporting Fulgor per l'ammissione al Campionato Nazionale di Serie

D - 2017/2018, sia della determinazione del Presidente della LND (C.U. n. 12 del'11 agosto 2017) nella parte in cui ha inserito l'A.S.D. Sporting Fulgor nel medesimo campionato e, per l'effetto, previa sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati, disponga la sua ammissione al Campionato Nazionale di Serie D - 2017/2018;

rilevato, peraltro, che sembrerebbero non tempestive le censure aventi ad oggetto la concessione alla Fulgor di disputare le gare casalinghe nell'impianto di Canosa;

ritenuto che le doglianze articolate dalla ricorrente non appaiono allo stato meritevoli di accoglimento nel merito;

ritenuto comunque che la ricorrente sembrerebbe tendere ad ottenere con un provvedimento cautelare la medesima finalità perseguibile con l'accoglimento del ricorso nel merito finalità questa non consentita;

osservato, inoltre, che da una valutazione dei contrapposti interessi, sembra prevalere l'esigenza di non alterare l'attuale situazione di fatto;

considerato, quindi, che allo stato non sussistono i presupposti oggettivi e soggettivi per l'adozione di un provvedimento cautelare:

PQM

Il Collegio di Garanzia dello Sport

Prima Sezione

Respinge l'istanza cautelare invocata.

Quanto alle spese, si provvederà contestualmente al merito.

Dispone, anche sentite le parti, la discussione del merito del ricorso in occasione della prossima sessione di udienze della Prima Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport, già programmata in data 8 settembre 2017, a partire dalle ore 14:30.

Assegna il termine di cinque giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza per l'eventuale integrazione di memorie difensive.

DISPONE la comunicazione della presente ordinanza alle Parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 1 settembre 2017.

Il Presidente
F.to Mario Sanino

Il Relatore
F.to Vincenzo Ioffredi

Depositato in Roma in data 1 settembre 2017.

Per il Segretario
F.to Gabriele Murabito